

DELIBERA N. 116/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' EDITORIALE RETE
VARESE 1 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "RETE
55") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia”*;

VISTO l’atto, Cont. n. 04/2013, datato 23 maggio 2013 e notificato nella medesima data alla società Rete Varese 1 S.r.l., che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 55 la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i., per aver superato rispettivamente in data 22 ottobre 2012 nella fascia oraria 22.00 - 23.00 (40,33%) e nella fascia oraria 23.00 – 24.00 (34,83%) e in data 23 ottobre 2012 nella fascia oraria 22.00 – 23.00 (67,72%) e nella fascia oraria 23.00 - 24.00 (99,56%) il limite di affollamento orario consentito dalla citata disposizione (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive);

RILEVATO che la parte ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 21 giugno 2013;

RILEVATO che la suddetta società, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 26 giugno 2013, ha prodotto una memoria difensiva nella quale contesta i limiti di affollamento pubblicitario orario riscontrati, sostenendo che dai calcoli effettuati sul fissato bollato risultano indici di affollamento inferiori al 25%. La stessa sottolinea, inoltre, che i “Logotipi” in sovraimpressione durante le trasmissioni sportive non sono animati e sono privi di messaggio verbale;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia a tale proposito ha evidenziato che ai sensi della normativa vigente il calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario è effettuato sulla base delle registrazioni quotidiane dei programmi effettivamente andati in onda e dunque non in base al registro dei

programmi, e che la società preposta all'analisi del trasmesso ha fornito in allegato alla relazione conclusiva le tabelle relative all'emesso, da cui si evince chiaramente che l'emittente Rete 55 ha trasmesso, nei giorni e nelle fasce orarie contestate, numerose sovrimpressioni e spot pubblicitari che rientrano nel computo degli affollamenti orari così come previsto dalla normativa vigente; tale circostanza, traendo piena conferma dalla visione in sede istruttoria delle registrazioni dei programmi in questione, conferma la sussistenza della violazione per i fatti contestati e dunque il predetto Co.re.com. ha proposto a questa Autorità, in data 2 luglio 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, in considerazione delle violazioni rilevate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, «la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia su delega dell'Autorità;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Lombardia;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 55 riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 22 e 23 ottobre 2012 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005, per aver trasmesso *spot* pubblicitari in misura eccedente il 25% di ogni ora di programmazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato l'ambito locale della diffusione non conforme alle vigenti disposizioni dei messaggi pubblicitari in

materia di affollamento orario, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 3.040.992,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) corrispondente a 2 volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Rete Varese 1 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Rete 55 con sede a Grugliasco (TO), Via Grandi, 10 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 116/13/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 116/13/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani